

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELILLI, CARELLI, BRACCESI, ANGELINI Cesare, BEL-
LISARIO, FERRARI, MOLINARI, DESANA, DI GRAZIA, ZANNINI, ZAMPIERI,
TIRABASSI, CRISCUOLI, PAJETTA, CAROLI, MONETI e DE BOSIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1959

Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione e il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 21 marzo 1958, n. 335, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Parlamento ha provveduto a riconoscere all'A.N.M.I.L. (Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro) la personalità giuridica pubblica esaudendo così le aspirazioni della benemerita categoria.

Quella legge, oltre a dare all'A.N.M.I.L. una veste giuridica più adeguata alle sue finalità e alle sue caratteristiche istitutive, mirava soprattutto a fornire all'Ente i mezzi finanziari atti ad assicurargli una sufficiente funzionalità strutturale e un potenziamento delle sue possibilità assistenziali.

Il reperimento dei mezzi per l'attuazione degli scopi assistenziali veniva indicato dall'articolo 5 della legge sopra citata. Ai punti 1), 2) e 3) si stabilivano i contributi da parte degli Istituti assicuratori, al punto 4) si fissava « un contributo mensile non superiore a lire cinquanta a carico di tutti i mutilati e invalidi del lavoro titolari di rendita o di assegno continuativo d'importo superiore a lire 30.000 annue ».

Questo contributo a carico dei mutilati e invalidi del lavoro, la cui imposizione era stata richiesta ripetutamente dagli stessi interessati onde meglio poter far fronte alle spese degli uffici periferici d'assistenza dell'ente, è in logico riferimento a quanto già precedentemente inserito in provvedimenti legislativi riguardanti categorie similari, come i mutilati e invalidi di guerra, mutilati in servizio, vittime civili di guerra.

È opportuno ricordare che il contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi di guerra risale al 1929 (regio decreto 20 dicembre 1929) e, fissato allora nella misura di lire due mensili da trattenere sulle pensioni, è stato adeguato con provvedimenti successivi fino alle attuali lire cinquanta mensili che un recente disegno di legge si propone di portare alle lire cento mensili.

Come si vede, nello stabilire un contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi del lavoro, il legislatore non ha fatto che ricalcare, anche se con ritardo, le orme di precedenti norme riguardanti categorie su

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

uno stesso piano di parità morale per le benemerienze acquisite.

Senonchè, difficoltà d'ordine normativo e applicativo hanno impedito che il punto 4) del citato articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, divenisse operante.

Infatti, a distanza di quindici mesi dalla pubblicazione della legge, l'Associazione mutilati e invalidi del lavoro non ha potuto beneficiare del contributo a carico dei suoi assistiti a causa dell'omissione, nella legge stessa, di una norma che indichi le modalità di riscossione.

A simiglianza dei precedenti provvedimenti legislativi, anche nella legge della A.N.M.I.L. avrebbe dovuto essere detto esplicitamente che la riscossione del contributo doveva essere effettuata presso gli uffici competenti degli Istituti assicuratori, a mezzo di ritenuta diretta sui pagamenti mensili delle rendite e degli assegni continuativi.

Non vi è dubbio che questo fosse nelle intenzioni del legislatore poichè gli atti parlamentari indicano chiaramente che, istituendo il contributo obbligatorio, ci si è ispirati a quanto già deliberato per i mutilati e invalidi di guerra (regio decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163 e successive modificazioni), i mutilati e invalidi per servizio (legge 13 aprile 1953, n. 337) e le vittime civili di guerra (legge 23 ottobre 1956, numero 1239).

In ognuno di questi provvedimenti è stabilito: 1) che la riscossione del contributo è effettuata mediante ritenuta diretta sui pa-

gamenti delle prestazioni; 2) che tale ritenuta è operata presso gli uffici degli Enti erogatori delle prestazioni; 3) che le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato alla amministrazione centrale dell'ente beneficiario che a sua volta provvederà per la redistribuzione ai propri uffici periferici di assistenza.

L'omissione, ovviamente involontaria, di una simile norma, nel dispositivo della legge 21 marzo 1958, n. 335, ha fatto sì che gli Istituti assicuratori si astenessero dall'effettuare la ritenuta provocando un notevole depauperamento delle già scarse risorse dell'A.N.M.I.L.

È da rilevare che i contributi perduti dall'ente a causa di questa omissione ammontano a circa centocinquanta milioni dall'entrata in vigore della legge a oggi, somma che non è certo recuperabile in quanto sarebbe impossibile e inopportuno pretendere gli arretrati relativi.

Il disegno di legge che si sottopone all'esame degli onorevoli colleghi ha come unico scopo quello di rimediare ad una omissione le cui conseguenze sono emerse nella fase di applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 335, conseguenze che certamente i compilatori della legge medesima non avevano intenzione di provocare.

Il presente provvedimento consta di un unico articolo, redatto in conformità di quanto fu disposto in materia analoga nei provvedimenti legislativi più sopra ricordati.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

Nell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è aggiunto il seguente ultimo comma :

« La riscossione del contributo di cui al numero 4) del presente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Istituti assicuratori indicati ai precedenti numeri 1) e 2). Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato all'Associazione. Spetta al Comitato centrale dell'Associazione medesima di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni ».